

COMUNE DI VALERA FRATTA (LODI)

**Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie**

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni dell'ente
 - 5.1 Le partecipazioni societarie
 - 5.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi
6. Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- riorganizzazioni della struttura aziendale,
- vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

3. OPERAZIONI ATTUATIVE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 Le partecipazioni societarie DIRETTE

Il comune di VALERA FRATTA partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Basso Lambro Impianti s.p.a. (in liquidazione) con una quota dello 0,90%;
2. Società EAL (Energia e Ambiente Lodigiana s.p.a.) con una quota dello 0,28%;
3. Società Patrimoniale Idrica Lodigiana SRL (PIL) con una quota dell'1,20%;
4. Società Acqua Lodigiana (SAL s.r.l.) con una quota dello 0,74%

5.2 Le partecipazioni societarie INDIRETTE

1. società Basso Lambro Impianti s.p.a. (in liquidazione) con una quota del 1,70%;
2. Società EAL COMPOST (partecipata di EAL s.p.a.)
3. Società ECOADDA (partecipata di EAL s.p.a.)
4. SOGIR (partecipata di EAL s.p.a.)

5.3 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il comune di VALERA FRATTA, fa parte:

1. della Convenzione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni di Segreteria Comunale unitamente ai Comuni di Marudo, Cornegliano Laudense, Salerano sul Lambro, Borghetto Lodigiano
2. della Convenzione "Quadro" con i Comuni di Marudo e Borghetto Lodigiano in materia di esercizio delle funzioni associate

3. della Convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi di Polizia Locale e Protezione Civile con i Comuni di CASTIRAGA VIDARDO e MARUDO

Il comune partecipa poi ai seguenti soggetti aggregati, non rientranti nel campo di applicazione di Piano

- Consorzio Lodigiano per i Servizi alla persona s.r.l. per attività socio assistenziali, con una quota dello 0,71%.
- Consorzio Energia veneto (CEV)
- Conferenza dei Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale di Lodi – Azienda Speciale

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In relazione alla **Società Basso Lambro Impianti spa**, la stessa è in avanzatissima fase di liquidazione – anche in relazione ad atti in tal senso adottati da questo ente; non si ritiene pertanto dover formalizzare alcunchè.

1. Società EAL s.p.a.

La Società in parola svolge attività di gestione di promozione, coordinamento, controllo ed eventuale gestione delle attività che hanno come obiettivo il miglioramento degli utilizzi delle risorse energetiche del territorio ed il razionale smaltimento dei rifiuti solidi, nell'esclusivo interesse di tutta la comunità Lodigiana, ponendo la massima e rispettosa attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Queste finalità vengono perseguite sia direttamente che attraverso la partecipazione in altre società che abbiano scopi sociali della stessa identità. L'adesione alla stessa fu decisa con delibera CC N. 15 del 26/6/2001 con l'obiettivo di trarre vantaggi economici derivanti dalla compartecipazione agli utili ed agli incrementi patrimoniali, oltre ai “vantaggi organizzativi” ed al contenimento dei costi in relazione al conferimento dei r.s.u. agli impianti gestiti da EAL

La Società EAL s.p.a. svolge attività di gestione di servizi pubblici locali; è una società che finora è stata ritenuta indispensabile per l'erogazione dei servizi riguardanti l'igiene urbana e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Appare fortemente azzardato formulare un giudizio sul permanere della predetta indispensabilità nel corso del corrente anno, che peraltro non appare nemmeno aprioristicamente insussistente, tenuto conto delle rilevanti “novità” che si stanno profilando sul territorio lodigiano nella materia (es. vendita delle azioni di “Bellisolina” alla Società “A2A Ambiente s.p.a. da parte di E.A.L, progetto SOGIR ecc.)”

Trattasi dell'unica società "partecipata" da questo Ente che svolge attività di gestione di suddetti servizi pubblici locali. Il numero di amministratori è inferiore a quello dei dipendenti; non sembra necessitare di riorganizzazione aziendale tramite:

- a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
- b) riduzione dei costi degli organi di controllo,
- c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione,
- d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento

Dall'esame del bilancio di esercizio anno 2013 (ultimo esercizio approvato) emerge il seguente stato patrimoniale: patrimonio netto di € 1.334.206,00 a fronte di un capitale sociale di € 1.092.000,00 interamente versato.

In relazione alle perdite di esercizio registrate dalla società "Bellisolina srl" – partecipata (al 50%) di EAL - sono state avviate procedure di vendita delle suddette quote di capitale, le cui risultanze non hanno dato esito positivo; ne è conseguito l'avvio di una trattativa per la vendita delle proprie azioni alla Società "A2A Ambiente s.p.a." (proprietaria della rimanente 50% del capitale sociale). È stata acquisita la disponibilità in tal senso e si è in attesa che gli enti locali proprietari di EAL s.p.a. (Provincia di Lodi ed alcuni Comuni della Provincia Lodigiana) definiscano i propri atti "autorizzatori" a tale vendita. Alla luce di quanto sopra, potendo ragionevolmente supporre che la situazione economico patrimoniale complessiva della Società EAL possa nettamente migliorare, non si evidenzia - almeno per il momento la necessità di :

- a) cessione di quote sociali
- b) liquidazione
- c) scissione
- d) trasformazione

Una volta effettuata questa verifica, e ciò necessariamente non prima della fine del corrente esercizio, si potranno effettuare fondate valutazioni su criteri veritieri. Al momento attuale si ritiene comunque alquanto sconveniente, da un punto di vista economico/finanziario, alienare le proprie quote azionarie, il cui valore nominale appare indubitabilmente alquanto esiguo.

Per questa società è già stato condiviso dai soci ed avviato un percorso che porterà progressivamente alla dismissione o liquidazione;

Di questo percorso è già in fase di avanzata attuazione la cessione del 100% della partecipazione di EAL SpA in Bellisolina srl;

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Per quanto riguarda invece la partecipazione di EAL srl in "Sogir srl" (PARTECIPATA di EAL) occorre far riferimento alle scelte organizzative fatte dall'Ente con riferimento alla gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti; con atto consiliare n. 39 del 09.10.2014 si è dato mandato a Sogir srl di procedere alla pianificazione di un progetto finalizzato al conferimento in house alla medesima società del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei comuni lodigiani;

Nell'ambito di tale scelta organizzativa la dismissione della partecipazione in EAL SpA è pianificabile nella fase conclusiva dell'acquisizione, da parte dei Comuni aderenti, delle quote di capitale sociale Sogir di loro spettanza, rilevandole dai soci fondatori EAL SpA ed ASTEM SpA;

I tempi di attuazione della scelta organizzativa, inizialmente ipotizzati di breve durata hanno già subito significativi rallentamenti per cui se ne può solo indicativamente presumere la conclusione non prima della fine del 2016;

2. Società SAL Srl

La Società Società Acqua Lodigiane S.r.l. è di proprietà del comune per il 2,537%.

Il comune ha aderito alla società con formale deliberazione del consiglio comunale; la stessa è società *multipartecipata* con partecipazione di tutti i comuni della Provincia di Lodi oltre alla Provincia di Lodi

Essa è il gestore unico scelto dall'Ufficio d'Ambito di Lodi (ex ATO) per l'erogazione del servizio idrico integrato del Lodigiano.

In particolare la società si occupa dell'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; SAL preserva le risorse idriche del territorio e gestisce l'intero ciclo dell'acqua: dalla captazione e purificazione alla fornitura di acqua potabile ad uso domestico ed industriale; dalla raccolta degli scarichi fognari, alla loro depurazione prima della re immissione nei corsi d'acqua superficiali.

La ripetuta Società, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni primarie quale il "ciclo integrato" delle acque, appunto.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società. Posto che comunque l'individuazione di tale soggetto attiene alla scelta insindacabile - almeno ad oggi - del predetto Ufficio d'ambito.

3. Società Patrimoniale Idrica Lodigiana s.r.l. (PIL)

Il comune è proprietario di azioni della predetta Società pari allo 1,20% del capitale sociale.

Premesso che la quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria, la società è costituita da soli enti locali della Provincia di Lodi.

La Società opera nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalla Legge n.36/1994 e successive modifiche ed integrazioni. La Società ha per oggetto sociale: Gestione delle risorse idriche, tutela e protezione dei terreni costituenti i campi acquiferi; svolgimento del servizio idrico integrato, comprensivo delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi idropotabili e plurimi; raccolta, collettamento, trattamento, depurazione, smaltimento e scarico delle acque di rifiuto urbane ed industriali, loro eventuali riutilizzo, nonché rifiuti connessi al servizio. Gestione di parte del patrimonio idrico insistente sul territorio lodigiano, come da conferimenti comunali e successive acquisizioni per atto di scissione della società Cap Holding; gestione tecnica della infrastrutture e dell'impiantistica, di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali;

La Società è stata costituita nel 2014 come NEW.CO nella quale trasferire, a seguito di scissione parziale, il patrimonio lodigiano esistente in Cap Holding SpA con l'obiettivo di addivenire al successivo trasferimento a SAL srl mediante una operazione di fusione per incorporazione; a seguito di tale scissione è stato trasferito un patrimonio netto pari a € 34.200,720 (con conseguente riduzione del capitale sociale di Cap Holding spa) e conseguente fuoriuscita degli enti aderenti a tale scissione parziale da Cap Holding spa.

L'operazione è nata dall'esigenza di aggregazione per arrivare alla individuazione di un gestore unico per ogni provincia in linea con il dettato normativo;

Il fine sociale e di conseguenza la vita della Società è previsto doversi esaurire entro il 31.12.2015

all'atto della fusione per incorporazione di PIL srl in SAL srl con il completamento delle azioni previste nel crono programma trasmesso dal SAL (allegato 1).

Il Comune ne è proprietario in quanto a suo tempo proprietario di quote della Società Cap Holding s.p.a., società patrimoniale di molti enti locali (Comuni e Provincie) costituita con il compito della gestione delle reti/impianti e dotazioni accessori dei medesimi.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Al momento, potendo considerare la società PIL uno strumento operativo degli enti associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni fondamentali (nella fattispecie il "ciclo" integrato delle acque) e ritenendosi che eventuali dismissioni di quote debbano essere "concertate" a livello provinciale/sovra comunale si ritiene di mantenere la partecipazione in parola.

Partecipazioni societarie indirette

1. Eal Compost srl – Partecipata di EAL SpA

Dismissione derivante da quella della Società proprietaria EAL SpA. Per tale partecipazione è demandato alla Società proprietaria EAL SpA di predisporre apposito piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il mantenimento o predisposte le azioni necessarie alla dismissione.

2. Bellisolina srl – Partecipata di EAL SpA

Dismissione derivante da quella della Società proprietaria EAL SpA per la quale si rimanda a quanto indicato precedentemente;

3. Ecoadda srl –Partecipata di EAL SpA

Dismissione derivante da quella della Società proprietaria EAL SpA per la quale si rimanda a quanto indicato precedentemente;

Per tale partecipazione è demandato alla Società proprietaria EAL SpA di predisporre apposito piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il mantenimento o predisposte le azioni necessarie alla dismissione.

4. Sogir srl – Partecipata di EAL SpA

Dismissione derivante da quella delle Società proprietarie EAL SpA ed Astem SpA per le quali si rimanda a quanto indicato precedentemente;

CONCLUSIONI

Il comma 611 della legge 190/2014 impone di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

La pianificazione sopra riportata, nella quale già si è fatta indicazione degli orientamenti della scrivente Amministrazione comunale, prospetta il conseguimento - entro il 31.12.2015 - dell'obiettivo della conclusione dei processi in atto con l'eliminazione di n.2 partecipazioni dirette (Basso Lambro SpA e PIL srl) nonché quella di una partecipazione indiretta (Bellisolina srl) con un impatto significativo sull'attuale consistenza che si riduce alle sole partecipazioni motivate dal perseguimento di finalità istituzionali.

Gli interventi pianificati non consentono di identificare e quantificare risparmi diretti ed immediati con ricadute sul bilancio dell'ente, tuttavia pur non quantificati i risparmi sono identificabili in quelli relativi alla struttura organizzativa, quelli degli organi societari, i costi amministrativi ecc.

Unica criticità da segnalare è quella di un eventuale rallentamento dei processi in atto con inevitabile ricaduta sui tempi di conseguimento dell'obiettivo fissato.

VALERA FRATTA 31.3.2015



IL SINDACO
GIORGIO BOZZINI

ALLEGATO 1

**TIMETABLE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI PIL SRL IN SAL SRL**

Approvazione Bilanci al 31/12/2014 delle due Società	entro maggio 2015
Redazione ed approvazione del Progetto di fusione da parte del CDA di SAL e da parte dell'Amministratore Unico di PIL	entro giugno 2015
Approvazione progetto di fusione con deliberazione in Assemblee Soci di SAL e di PIL in sedute straordinarie	entro settembre 2015
Stipula dell'atto notarile di fusione	entro novembre 2015

L'Assemblea di SAL del dicembre 2015 vedrà quindi completato il percorso deciso dai Comuni Lodigiani e dalla Provincia di Lodi di consolidamento del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 – c.a.p. 26859
E-mail: comunevalerafratta@virgilio.it - valerafratta@cert.elaus2002.net
www.comunevalerafratt.it

Al Sig. Sindaco del
COMUNE DI
VALERA FRATTA (LODI)

OGGETTO: Relazione tecnica finalizzata all'approvazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" (Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

In riferimento a quanto in oggetto e per i provvedimenti di Sua competenza e spettanza, si relaziona quanto segue:

1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- riorganizzazioni della struttura aziendale,
- vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

3. OPERAZIONI ATTUATIVE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Dalla ricognizione effettuata è risultato che il Comune di Valera Fratta possiede le seguenti partecipazioni:

Le partecipazioni societarie DIRETTE

Il comune di VALERA FRATTA partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Basso Lambro Impianti s.p.a. (in liquidazione) con una quota dello 0,90%;
2. Società EAL (Energia e Ambiente Lodigiana s.p.a.) con una quota dello 0,28%;
3. Società Patrimoniale Idrica Lodigiana SRL (PIL) con una quota dell'1,20%;
4. Società Acqua Lodigiana (SAL s.r.l.) con una quota dello 0,74%

Le partecipazioni societarie INDIRETTE

1. società Basso Lambro Impianti s.p.a. (in liquidazione) con una quota del 1,70%;
2. Società EAL COMPOST (partecipata di EAL s.p.a.)
3. Società ECOADDA (partecipata di EAL s.p.a.)
4. SOGIR (partecipata di EAL s.p.a.)

Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il comune di VALERA FRATTA, fa parte:

1. della Convenzione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni di Segreteria Comunale unitamente ai Comuni di Marudo, Cornegliano Laudense, Salerano sul Lambro, Borghetto Lodigiano
2. della Convenzione "Quadro" con i Comuni di Marudo e Borghetto Lodigiano in materia di esercizio delle funzioni associate
3. della Convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi di Polizia Locale e Protezione Civile con i Comuni di CASTIRAGA VIDARDO e MARUDO

Il comune partecipa poi ai seguenti soggetti aggregati, non rientranti nel campo di applicazione di Piano

- Consorzio Lodigiano per i Servizi alla persona s.r.l. per attività socio assistenziali, con una quota dello 0,71%.
- Consorzio Energia veneto (CEV)
- Conferenza dei Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale di Lodi – Azienda Speciale

VALERA FRATTA 31.3.2015



IL Responsabile area finanziaria

Rag. Giovanna LORI